



**OAPPC PARMA**

Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori della Provincia di Parma

in collaborazione con

**Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori  
della Provincia di Modena**

**Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori  
della Provincia di Piacenza**

**Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori  
della Provincia di Reggio Emilia**

**Seminari 2012**  
**per l'aggiornamento professionale dei coordinatori**

**“CORSO A” - “CORSO B”**

## **LE DOMANDE PIU' FREQUENTI**

**Aggiornamento a cadenza quinquennale della durata complessiva di 40 ore, ai  
sensi D.Lgs. 81/2008 s.m., allegato XIV**

**Ho letto nella circolare informativa spedita dall'Ordine che la partecipazione ai seminari serve per l'aggiornamento obbligatorio dei coordinatori.**

**Perché l'aggiornamento è obbligatorio? C'è una legge che lo impone?**

Come noto i coordinatori per la sicurezza devono frequentare un corso di formazione di 120 ore (quest'obbligo era già contenuto nel vecchio D.Lgs. 494/1996; è tutt'ora presente nel D.Lgs. 81/2008).

Oggi la norma di riferimento è il D.Lgs. 81/2008 s.m. (Testo unico sicurezza lavoro, o T.U.S.L.), ed in particolare l'Allegato XIV relativo ai corsi per i coordinatori.

Nell'Allegato XIV è previsto l'obbligo dell'aggiornamento per i coordinatori. In particolare il testo della Legge recita così.

*“E' inoltre previsto l'obbligo di aggiornamento a cadenza quinquennale della durata complessiva di 40 ore, da effettuare anche per mezzo di diversi moduli nell'arco del quinquennio.*

*L'aggiornamento può essere svolto anche attraverso la partecipazione a convegni o seminari con un numero massimo di 100 partecipanti.*

*Per coloro che hanno conseguito l'attestato prima dell'entrata in vigore del presente decreto, l'obbligo di aggiornamento decorre dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto.”*

**Perché l'Ordine ha organizzato i seminari di formazione su più anni anziché fare subito un unico corso di 40 ore, come già fatto in precedenza da alcuni altri enti?**

Il T.U.S.L. è stato modificato con il D.Lgs. 106/2009 “81-bis” (decreto correttivo). In precedenza, fino al 20 agosto 2009, la Legge non diceva che l'aggiornamento poteva essere svolto mediante diversi moduli nell'arco del quinquennio. Per questo alcuni enti – nel dubbio – hanno organizzato corsi di 40 ore svolti interamente nell'arco di pochi mesi.

Viceversa, la scelta fatta dall'Ordine ha permesso ai coordinatori di iniziare un percorso di aggiornamento e formazione continua, che – per inciso – è anche molto meno pesante (ad esempio, per negli anni scorsi l'impegno dei coordinatori è stato limitato a due giornate; da quest'anno sarà sufficiente una giornata all'anno).

Con i seminari del 2010 abbiamo già affrontato le principali novità contenute nel T.U.S.L.; a partire del 2011, oltre ad approfondire alcuni aspetti tecnici, sarà possibile esaminare eventuali novità normative sopravvenute nel frattempo.

Confidiamo che in questo modo i coordinatori professionisti iscritti al nostro Ordine possano essere sempre aggiornati, e per questo consigliamo vivamente di iscriversi. In ogni modo, i coordinatori che con la frequenza 2012 completeranno tutti e tre i moduli di formazione (2010 / 2011 / 2012) saranno in possesso degli attestati che dimostrano di avere cumulato le 40 ore indispensabili e quindi potranno rispettare appieno gli obblighi di legge.

**Io ho frequentato il corso 120 ore nel 2001 (cioè quasi nove anni fa) ai sensi del D.Lgs. 494/1996. Essendo oramai abrogato il “494” ed essendo in vigore il D.Lgs. 81/2008 ho l'obbligo di fare subito tutto l'aggiornamento?  
Per tranquillità preferirei fare subito tutte le 40 ore.**

I titoli acquisiti ai sensi del “494” sono pienamente validi, e l'obbligo di aggiornamento quinquennale decorre dalla data di entrata in vigore del T.U.S.L., cioè dal 15 maggio 2008 (vedi Allegato XIV citato in una domanda precedente).

Di conseguenza le 40 ore di aggiornamento devono essere maturate entro il 15 maggio 2013 e, pertanto, entro una scadenza oramai prossima.

Per tanto se frequenTi il nostro seminario da 8 ore dovrai comunque acquisire altre 32 ore di frequenza presso altri enti o scuole di formazione.

Naturalmente, a seguito di Tue valutazioni o esigenze personali, puoi ritenere conveniente o necessario fare al più presto le 40 ore. In tal caso, potrai liberamente rivolgerTi a qualsiasi ente che proponga un corso idoneo.

**Io ho frequentato il cosiddetto corso “60 ore”. Devo fare anch'io l'aggiornamento?**

**Mi verrà rilasciato un diploma che rinnova a tutti gli effetti la mia abilitazione come coordinatore?**

L'Ordine può attestare solo l'avvenuta partecipazione ai moduli dei corsi di aggiornamento.

È Tua responsabilità come professionista dimostrare di avere i requisiti richiesti dalla Legge, quali il titolo di studio, la frequenza al corso di formazione, etc.

In nessun modo l'Ordine può rilasciare, né ha mai rilasciato, diplomi "abilitanti" ad operare come coordinatore.

Ragionevolmente, l'obbligo di aggiornamento previsto per chi è in possesso dell'attestato di frequenza alle "120 ore" deve essere rispettato anche da chi, come Te, ha potuto godere di eventuali deroghe totali o parziali alla frequenza.

**Posso frequentare uno o più moduli del corso organizzato dall'Ordine Architetti di Parma, e completare le ore di frequenza presso l'Ordine di un'altra provincia?**

Ad oggi la Legge non vieta questa possibilità, che però non è neppure esplicitamente ammessa.

Il nostro Ordine accetta le iscrizioni ai singoli moduli e pertanto, se ritieni, puoi frequentare il modulo 2012, eventualmente completando la formazione presso altri Enti, o in altri tempi, a Tua discrezione. Come già detto però l'Ordine si limiterà, ovviamente, ad attestare l'avvenuta frequenza ai propri seminari (in questo caso riceverai l'attestato per le ore frequentate).

**Io sono già coordinatore e ho fatto il corso "120 ore" prima del 2008, ai sensi del D.Lgs. 494/1996. Una volta che avrò fatto le "40 ore" per aggiornarmi al T.U.S.L., sarò definitivamente a posto?**

Caro collega, le 40 ore sono obbligatorie ogni cinque anni (non sono un semplice adeguamento "una tantum" al D.Lgs. 81/2008 s.m.) e pertanto, anche dopo averle completate, negli anni futuri dovrai continuare ad aggiornarTi. Come già detto l'obbligo è di 40 ore / 5 anni, che possono essere cumulate frequentando 8 ore / anno di aggiornamento.

**Ho appena terminato (in febbraio 2012) il corso "120 ore" ai sensi del D.Lgs. 81/2008 (T.U.S.L.). Devo fare anch'io l'aggiornamento?**

Sì, l'aggiornamento è obbligatorio per tutti i coordinatori, ma nel Tuo caso dovrai cumulare le 40 ore entro 5 anni e cioè entro febbraio 2017.

L'Ordine Ti consiglia di iniziare subito il programma di formazione continua partecipando ai nostri seminari e rinnovando l'iscrizione negli anni futuri.

**Cosa vuol dire che, avendo partecipato al Modulo 2011, sono automaticamente preiscritto ai moduli di quest'anno? Sono obbligato a pagare la quota per tutti i moduli futuri (2012, 2013, etc.)?**

No, non vi è nessun obbligo per il futuro.

La preiscrizione rappresenta semplicemente una prelazione non impegnativa, pertanto se dopo avere frequentato nello scorso anno le lezioni del Modulo 2011 vorrai iscriverti al Modulo 2012, dovrai semplicemente confermare l'iscrizione e

versare la quota **entro il 26 ottobre 2012** secondo le istruzioni che saranno divulgate via mail.

Se non confermerai l'iscrizione, il Tuo posto al seminario sarà libero e l'Ordine potrà offrirlo ad altri professionisti interessati.

**Io non opero come coordinatore, ma mi interesserebbe partecipare ai seminari, anche perché sono dipendente pubblico e spesso come R.u.p. devo assumere il ruolo di “responsabile dei lavori” (R.d.l.) ai fini della sicurezza. Posso iscrivermi?**

Certo! La formazione è sempre consigliata per chi assume ruoli di responsabilità. L'attestato di frequenza verrà comunque rilasciato.

**È obbligatorio frequentare tutte le lezioni previste nel programma?**

Sì. L'Ordine rilascia gli attestati per i singoli moduli solo se sono state frequentate tutte le ore previste. Per ricevere l'attestato delle 8 ore 2012 bisogna avere partecipato all'intera giornata del 22/23 novembre p.v., e per completare l'aggiornamento quinquennale è necessaria la frequenza effettiva a 40 ore complessive di lezione.

**Ho perso una giornata (es: ottobre 2010), l'Ordine ha organizzato dei seminari di recupero?**

No, ad oggi non sono state organizzate giornate di recupero. I colleghi che perdono una o più giornate dovranno recuperare le ore mancanti partecipando ad altri seminari. Tuttavia facciamo presente che la prima scadenza è maggio 2013 ( oramai prossimo) e pertanto è consigliabile informarsi al più presto, per vedere se si presentano delle opportunità per il recupero delle otto ore perse.

**L'anno scorso ero iscritto al “Corso B”, posso esercitare la prelazione spostandomi sul “Corso A”?**

No. La prelazione è valida solo per il corso al quale eri già iscritto nel 2011. Se però vuoi cambiare corso puoi liberamente aspettare la fine delle prelezioni dopodiché, se vi sono ancora posti disponibili, potrai iscriverti al “Corso A”.

Al riguardo ti ricordiamo che lo scorso anno vi fu una richiesta di iscrizioni assai elevata.

**In caso di frequenza parziale (mattina/pomeriggio) a una delle giornate, che attestato rilascerà l'Ordine?**

L'Ordine rilascia:

- l'attestato solo in caso di frequenza completa delle 8.

Non vengono rilasciati attestati per frequenze parziali ai singoli seminari (due ore, quattro ore, etc..)